



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 aprile 2024  
(OR. en)

8350/24  
PV CONS 17  
AGRI 296  
PECHE 133

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**  
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA  
**(Agricoltura e pesca)**  
26 marzo 2024

## 1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 7899/24.

## 2. Approvazione dei punti "A"

### a) Elenco non legislativo 7982/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento succitato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

### b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 7984/24

## Agricoltura

### 1. Regolamento relativo alle indicazioni geografiche e ai regimi di qualità 7418/24 + ADD 1 PE-CONS 72/23

*Adozione dell'atto legislativo*

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 43, paragrafo 2, e articolo 118, primo comma, TFUE).

Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

## Ricerca

### 2. Decisione che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa 7609/24 PE-CONS 98/23 RECH

*Adozione dell'atto legislativo*

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 185 e articolo 188, secondo comma, TFUE).

## Telecomunicazioni

3. **Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea**  7570/24  
PE-CONS 68/23  
+ COR 1  
TELECOM  
*Adozione dell'atto legislativo*

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE).

## Cultura/Audiovisivi

4. **Regolamento europeo sulla libertà dei media**  7962/1/24 REV 1  
+ ADD 1 REV 1  
PE-CONS 4/24  
AUDIO  
*Adozione dell'atto legislativo*

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario dell'Ungheria, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE).

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

## Economia e finanza

5. **Direttiva sulle catene partecipative (daisy chain)**  7608/24  
PE-CONS 94/23  
EF  
*Adozione dell'atto legislativo*

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE).

## Giustizia e affari interni

6. **Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente**  7649/24 + ADD 1  
+ ADD 1 COR 1  
PE-CONS 82/23  
+ COR 2  
COPEN  
*Adozione dell'atto legislativo*

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con l'astensione della Germania, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 83, paragrafo 2, TFUE).

A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca e l'Irlanda non hanno partecipato alla votazione.

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

## AGRICOLTURA

### Attività non legislative

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 3. | Risposte rapide e strutturali all'attuale situazione di crisi nel settore agricolo: seguito delle decisioni adottate dalla Commissione<br><i>Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione</i><br><i>Scambio di opinioni</i> | 8027/24 |
| 4. | Situazione del mercato, in particolare a seguito dell'invasione dell'Ucraina <sup>1</sup><br><i>Informazioni fornite dalla Commissione e dagli Stati membri</i><br><i>Scambio di opinioni</i>  | 8058/24 |

### Varie

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 5. | <u>Agricoltura</u>  |   |
| a) | Invito urgente ad agire: sfide per le imprese agricole e silvicole europee derivanti dal regolamento sulla deforestazione nel contesto dell'attuale crisi agricola<br><i>Informazioni fornite dalla delegazione austriaca, sostenuta dalle delegazioni finlandese, italiana, polacca, slovacca, slovena e svedese</i> | 8028/24   |
| b) | Risultati della riunione dei ministri dell'agricoltura nordici e baltici (Trakai, Lituania, 21 febbraio 2024)<br><i>Informazioni fornite dalla delegazione lituana, a nome delle delegazioni danese, estone, finlandese, lettone, lituana e svedese</i>   | 8018/24   |
| c) | <b>Risultati degli eventi organizzati dalla presidenza sul futuro dell'agricoltura e della PAC</b><br><i>Informazioni fornite dalla presidenza</i>  |  8021/24 |

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito ai risultati degli eventi che ha organizzato sul futuro dell'agricoltura e della PAC. Ha inoltre preso atto della risposta della Commissione e delle osservazioni delle delegazioni.

---

<sup>1</sup> Alla presenza del ministro ucraino per la Politica agraria e l'alimentazione.

d) Candidatura francese al posto di direttore generale dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)  
*Informazioni fornite dalla delegazione francese* 7978/24

e) **Simposio "Call to care for animal welfare" (Bruxelles, 29 gennaio 2024): insegnamenti tratti e via da seguire**  
*Informazioni fornite dalla presidenza*  8025/24

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito al simposio "Call to Care for Animal Welfare". Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate da alcune delegazioni e dalla Commissione.

f) **Attuali proposte legislative**  
(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)  
**(Regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati)**

**Importanza di dotare il settore agroalimentare di nuove strategie di selezione vegetale basate su tecniche di editing genomico, al fine di migliorarne la sostenibilità, la resilienza e la redditività**   8035/1/24 REV 1  
*Informazioni fornite dalla delegazione spagnola, sostenuta dalle delegazioni ceca, danese, estone, finlandese, irlandese, italiana, neerlandese, portoghese e svedese*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione spagnola, sostenuta dalle delegazioni ceca, danese, estone, finlandese, irlandese, italiana, neerlandese, portoghese e svedese sull'importanza di dotare il settore agroalimentare di nuove strategie di selezione vegetale basate su tecniche di editing genomico, al fine di migliorarne la sostenibilità, la resilienza e la redditività. Il Consiglio ha inoltre preso atto delle reazioni di varie delegazioni e della Commissione.

## Pesca

- g) Esame del pilastro socioeconomico nella gestione della pesca alla luce della sentenza nella causa C-330/22** [2] 7846/2/24 REV 2

*Informazioni fornite dalla delegazione spagnola, sostenuta dalle delegazioni bulgara, lituana, polacca e portoghese*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione spagnola, sostenute dalle delegazioni bulgara, lituana, polacca e portoghese, su alcune considerazioni socioeconomiche riguardanti la gestione della pesca alla luce della sentenza nella causa C-330/22, nonché delle osservazioni formulate dalle altre delegazioni e dalla Commissione.

- h) Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e sostegno - Compensazione in caso di eventi eccezionali- seguito** [2] 8077/24

*Informazioni fornite dalla delegazione portoghese, a nome delle delegazioni bulgara, ceca, cipriota, francese, maltese, polacca, portoghese, spagnola e ungherese*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione portoghese, a nome delle delegazioni bulgara, ceca, cipriota, francese, maltese, polacca, portoghese, spagnola e ungherese, sul seguito dato a questo punto, nonché delle osservazioni formulate da altre delegazioni e dalla Commissione.



Prima lettura



Punto basato su una proposta della Commissione



Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)

**Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al doc. 7984/24**

**Punto 1 dell'elenco dei punti "A":**     **Regolamento relativo alle indicazioni geografiche e ai regimi di qualità**  
*Adozione dell'atto legislativo*

**DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

"Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano che tutte le procedure relative alle indicazioni geografiche disciplinate dal presente regolamento restano di esclusiva responsabilità della Commissione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che la Commissione può essere assistita, solo per quanto riguarda l'esecuzione di compiti amministrativi, se e nella misura in cui ciò sia possibile ai sensi del quadro giuridico vigente.

A fini di trasparenza, si esorta la Commissione a informare ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'assistenza ricevuta nell'esecuzione di tali compiti."

**Punto 4 dell'elenco dei punti "A":**     **Regolamento europeo sulla libertà dei media**  
*Adozione dell'atto legislativo*

**DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA**

"La Francia ricorda il suo fermo impegno a favore della libertà, dell'indipendenza e del pluralismo dei media, pilastri della democrazia e dello Stato di diritto, oltre che il suo risoluto impegno a favore della tutela dei principi e dei valori fondamentali dell'Unione europea.

La protezione di detti valori rientra nel quadro previsto dai trattati, in particolare dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, e non pregiudica l'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e la sua attuazione.

A tale proposito l'Unione "[r]ispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva responsabilità di ciascuno Stato membro".

In tale spirito, e in conformità dell'articolo 4, paragrafo 9, del presente regolamento, la Francia ricorda che spetta esclusivamente agli Stati membri garantire la salvaguardia della loro sicurezza nazionale. Le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero pertanto pregiudicare in alcun modo il pieno esercizio di tale responsabilità e le misure adottate in tale contesto.

La Francia osserva inoltre che il regolamento, basato sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non può avere l'effetto di armonizzare le norme di procedura penale. Ne consegue che i concetti chiave di procedura penale, compreso quello di reato grave, e le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, sono definiti conformemente al diritto di ciascuno Stato membro e devono continuare a esserlo."

## **DICHIARAZIONE DELL'ITALIA**

"L'Italia sostiene convintamente le iniziative dell'Unione europea finalizzate a promuovere la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei media nonché a contrastare la disinformazione e i tentativi di ingerenza da parte di Stati terzi nel sistema dell'informazione.

La tutela di questi valori rientra nel quadro previsto dai Trattati, in particolare dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, senza pregiudicare le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e la sua attuazione, secondo cui l'Unione "rispetta [...] le funzioni essenziali dello Stato, in particolare quelle volte a garantirne l'integrità territoriale, a mantenere l'ordine pubblico e a salvaguardare la sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva responsabilità di ciascuno Stato membro".

In questo spirito, e in conformità con l'articolo 4 del regolamento sulla libertà dei media, l'Italia ricorda che spetta esclusivamente agli Stati membri garantire la protezione della loro sicurezza nazionale. Le disposizioni del presente Regolamento non possono quindi in alcun modo pregiudicare il pieno esercizio di tale responsabilità e le misure adottate in tale contesto.

Inoltre, come evidenziato dalla Commissione Europea in una dichiarazione interpretativa del Regolamento, l'Italia osserva che tale regolamento, basato sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non può avere l'effetto di armonizzare norme di procedura penale. Di conseguenza, le nozioni chiave di procedura penale, inclusa quella di reati gravi, e di autorità competenti di cui agli articoli 4(3) e 4(5) sono e devono restare definite secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro."

## **DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA**

"L'Ungheria è impegnata a favore dell'adeguata gestione delle questioni disciplinate nella proposta di regolamento europeo sulla libertà dei media, quali garantire l'indipendenza editoriale, escludere la sorveglianza occulta dei giornalisti relativamente alle fonti giornalistiche o riformare le disposizioni in materia di media pubblici. Riteniamo che l'accesso senza restrizioni a contenuti mediatici diversificati sia un valore importante. Accogliamo con favore la regolamentazione delle piattaforme di dimensioni molto grandi che figura nella proposta.

Tuttavia, date le diverse strutture dei media negli Stati membri, ribadiamo la posizione che abbiamo ripetutamente espresso secondo cui sarebbe auspicabile stabilire solo norme e principi generali di garanzia relativamente ai settori giuridici disciplinati dal regolamento europeo sulla libertà dei media. Una direttiva o una raccomandazione sarebbero pertanto uno strumento normativo più appropriato rispetto a un regolamento.

Abbiamo altresì indicato più volte nel corso dei negoziati che, a nostro avviso, la proposta rappresenta in molti punti un'ingerenza nella sovranità degli Stati membri e che la base giuridica indicata non fornisce una giustificazione sufficiente per l'adozione del regolamento in relazione a tutti i suoi articoli. Il diritto di opinione del comitato europeo per i servizi di media, che il regolamento deve istituire, viola la competenza delle autorità degli Stati membri. È nostro parere che anche la fattibilità pratica dell'indipendenza del comitato dalla Commissione sollevi interrogativi. Le disposizioni di diritto penale di cui all'articolo 4 possono determinare incertezza giuridica a causa dei diversi sistemi penali degli Stati membri. Sono necessari più flessibilità e un maggiore margine di interpretazione in tali disposizioni onde far fronte alle differenze tra i sistemi penali degli Stati membri."

## DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Scopo della legge europea per la libertà dei media ("EMFA") non è quello di armonizzare i concetti chiave di procedura penale di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'EMFA, come spiegato al considerando 22 della legge stessa.

Le autorità giurisdizionali che agiscono in modo indipendente e imparziale, come chiarito al considerando 21 dell'EMFA, sono autorità decisionali competenti ai sensi del diritto nazionale a ricorrere alle misure coercitive di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'EMFA."

### **Punto 6 dell'elenco dei punti "A":     **Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente****

*Adozione dell'atto legislativo*

## DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA

"La Bulgaria sostiene pienamente gli obiettivi della proposta di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.

Tuttavia, per quanto riguarda il "reato qualificato" di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, introdotto nel corso dei negoziati interistituzionali, desideriamo esprimere le nostre preoccupazioni in merito alla mancanza di chiarezza nel dispositivo relativamente all'elemento *mens rea* del reato, ossia all'eventualità che possa essere commesso solo intenzionalmente oppure anche per negligenza grave. Ci preoccupa altresì la mancanza di sufficiente chiarezza nel dispositivo e nel preambolo per quanto riguarda il nesso tra il reato qualificato e le circostanze aggravanti di cui all'articolo 8 nonché il livello e il tipo di sanzioni o misure applicabili al reato qualificato (articolo 7, paragrafo 4). Riteniamo che la succitata mancanza di chiarezza possa comportare gravi difficoltà per gli Stati membri in sede di recepimento della direttiva e di attuazione della rispettiva legislazione nazionale.

Deploriamo inoltre che nel corso dei negoziati non siano state tenute in considerazione le nostre preoccupazioni in merito all'approccio differenziato nell'irrogazione di sanzioni alle persone giuridiche (articolo 7, paragrafo 3) a seconda che la loro responsabilità sia dichiarata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, oppure dell'articolo 6, paragrafo 2. Abbiamo già sottolineato che un approccio differenziato nell'irrogazione di sanzioni a persone giuridiche avrebbe conseguenze negative, quali: un conflitto con il principio di un regime sanzionatorio unificato applicato alle persone giuridiche, stabilito dalle convenzioni del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite e dell'OCSE, nonché un'ulteriore violazione dell'uniformità e della coerenza della legislazione dell'UE in relazione a tale questione; una confusione concettuale, normativa e pratica negli Stati membri che hanno adottato misure conformemente alle norme internazionali ed europee attualmente in vigore; un messaggio agli Stati membri in base al quale essi potrebbero adottare, per le persone giuridiche, sanzioni meno efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di reati ambientali commessi da persone soggette ad autorità, anche nel caso in cui i reati siano commessi a vantaggio della persona giuridica e causino gravi danni; la possibilità di abuso da parte delle persone giuridiche, che potrebbero facilmente predisporre la commissione di reati ambientali in maniera tale da evitare sanzioni effettive; e la potenziale ricerca del foro più vantaggioso.

Esprimiamo infine preoccupazione per il fatto che, nel corso della messa a punto linguistica del testo inglese, il termine "sanctions" sia stato sostituito dal termine "penalties" nelle disposizioni pertinenti e nel preambolo della direttiva, senza che siano state fornite motivazioni linguistiche o giuridiche sostanziali per tale importante modifica terminologica. A questo proposito ricordiamo che il termine "sanctions" è utilizzato in modo coerente nelle direttive in ambito penale e nelle convenzioni internazionali adottate in seno al Consiglio d'Europa, alle Nazioni Unite e all'OCSE e non ha finora generato né errori di interpretazione né confusione a livello dell'UE o a livello nazionale. Inoltre, il termine "sanctions" è utilizzato nella disposizione contenuta nell'articolo 83, paragrafo 2, TFUE, motivo per cui la modifica terminologica di cui sopra non è coerente con la base giuridica della proposta di direttiva."

## DICHIARAZIONE DELLA FINLANDIA

"La Finlandia è pienamente impegnata ad adoperarsi per raggiungere un livello elevato di tutela dell'ambiente e riconosce nel diritto penale uno dei mezzi per perseguire tale obiettivo. Nel corso dei negoziati, la Finlandia ha sostenuto pienamente gli obiettivi della proposta di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. La Finlandia ritiene tuttavia che l'accordo sulla nuova direttiva includa obblighi che non si allineano adeguatamente ad alcuni dei principi fondamentali del diritto penale dell'UE.

In primo luogo, l'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. Il relativo paragrafo 3 stabilisce che le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Pur ritenendo importante includere nella direttiva disposizioni solide in materia di responsabilità penale e sanzioni, la Finlandia ritiene che l'armonizzazione delle sanzioni nella direttiva vada in parte al di là di quanto è giustificato per quel che riguarda la varietà e il livello di sanzioni e gli ordinamenti esistenti negli Stati membri. Quando sono stabiliti livelli comuni di sanzioni, è opportuno tenere nella debita considerazione il livello generale di severità dei regimi sanzionatori nazionali, oltre che la coerenza degli ordinamenti nazionali nel complesso.

Inoltre, il fulcro dell'articolo 83 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni. L'importanza di salvaguardare le tradizioni giuridiche e gli aspetti fondamentali degli ordinamenti giuridici penali nazionali è evidenziata negli articoli 83 e 67 TFUE. La nuova direttiva contiene alcuni punti importanti nei quali l'armonizzazione è non solo molto dettagliata, ma anche orizzontale, in quanto inciderebbe in modo significativo su tutte le altre categorie di reati, non solo sui reati ambientali. La Finlandia ritiene importante rispettare la natura del diritto penale dell'UE, che prevede un'armonizzazione minima nei settori specifici definiti nel TFUE.

È opinione della Finlandia che soprattutto le disposizioni della nuova direttiva relative alle sanzioni e quelle relative alle sanzioni per le persone giuridiche, in particolare al reato qualificato, non sembrano essere pienamente coerenti con il principio di proporzionalità e con l'assunto dell'armonizzazione minima."

---